

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 01 agosto 2008, n. 1501

Sistema di compartecipazione alla spesa farmaceutica. Modifica alla Delibera di Giunta Regionale n. 1198 del 6.8.2005 e s.m.i..

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dal Settore Assistenza territoriale e prevenzione e dall'Ufficio n. 3 Assistenza Farmaceutica, confermata dal Dirigente dell'ufficio e dal dirigente del Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione, riferiscono quanto segue:

Con delibera di Giunta Regionale n. 1198 del 6.08.2005, di modifica alla D.G.R. n. 1718 del 19.11.2004, è stato modificato il sistema di compartecipazione alla spesa farmaceutica (ticket) reintrodotta in Puglia con la deliberazione n. 1162/02.

Con la delibera n. 1198/05 il sistema di compartecipazione è stato configurato come di seguito riportato a decorrere dall'1.10.2005:

1. il limite di reddito, al di sotto del quale compete l'esenzione totale, è stato elevato a euro 22.000 con incremento di euro 1.000 per ogni figlio a carico;

2. compete l'esenzione totale, indipendentemente dal reddito, alle seguenti categorie:

- a. Cittadini portatori di patologia neoplastica;
- b. Cittadini cui è stato riconosciuto il diritto all'esenzione per malattie rare, croniche ed invalidanti ai sensi del D.M. 01.02.91, del D.M. 28.05.99 n. 239 "Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche invalidanti" e successive integrazioni e dal D.M. 18.05.01 n. 279, limitatamente ai farmaci correlati strettamente alla propria patologia e dei quali è consentita la pluriprescrizione fino a tre pezzi per ricetta;
- c. Cittadini rientranti nelle categorie previste dalla legge n. 238/1997 recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992 n.

210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati", limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge n. 210/1992, di cui alla deliberazione 16 luglio 2002, n. 1073;

d. Donatori d'organo da vivente e trapiantati.

3. Esenzione totale per l'utilizzo dei farmaci equivalenti (ex generici);

4. il limite di reddito di euro 24.000, al di sotto del quale compete l'esenzione parziale per i soggetti ultrasessantacinquenni è elevato ad euro 32.000 + euro 1.000 per ogni figlio a carico;

5. il limite di reddito di euro 12.500 al di sotto del quale compete l'esenzione parziale è elevato ad euro 27.000 incrementato di euro 1.000 per ciascun figlio a carico.

Con la suddetta deliberazione è stato altresì delegato l'Assessore alle Politiche della Salute ad avviare le iniziative di razionalizzazione e appropriatezza prescrittiva, di promuovere un audit civico in concorso con le AA.SS.LL. per una attiva partecipazione dei cittadini nei processi di valutazione sistematica rispetto alla spesa farmaceutica nell'ambito del più ampio concorso alla valutazione dell'intero sistema sanitario.

Successivamente da parte del Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione dell'Assessorato alle Politiche della Salute sono state emanate le seguenti note prot. n. 24/23770 del 20.09.05, n. 24/24040 del 22.09.05, n. 24/26038 del 11.10.05, n. 24/25880 del 12.10.05, n. 24/104 del 18.10.05 con le modalità di attuazione dal 1.10.05 della D.G.R. n. 1198/05.

Con delibera di Giunta regionale n. 398 del 25.03.2008 "modifica ed integrazione al sistema di compartecipazione alla spesa farmaceutica", è stato introdotto tra le fattispecie di esenzione per patologia (cod. esenzione sulla ricetta: TOT05) anche l'ipotesi di dispensazione di medicinali utilizzati per il trattamento di disassuefazione degli stati di tossidipendenza da oppiacei.

In considerazione che, la legge regionale del 31.12.2007 n. 40, art. 3, comma 28, ha demandato la Giunta ad adottare, entro il termine previsto per la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2007, apposito provvedimento modificativo dell'attuale sistema di esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica finalizzata a mantenere gli stessi benefici a parità di condizioni reddituali evitando effetti negativi in conseguenza dell'applicazione delle norme introdotte dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, si rende necessario apportare alcune modifiche, esclusivamente nella parte riferita alla riduzione della compartecipazione stabilite con la delibera n. 1198/05.

Successivamente l'art. 8 della legge regionale n. 1 del 19.02.2008 ha disposto che a decorrere dal termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche per l'anno 2007, i cittadini aventi titolo all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria devono essere muniti di apposito certificato rilasciato dalle aziende sanitarie locali a seguito di richiesta documentata.

Pertanto, a far data dal 01.10.2008, si propone di stabilire i limiti di reddito al di sotto dei quali compete l'esenzione totale o parziale:

1.il limite per l'esenzione totale è elevato a euro 29.000,00 di imponibile IRPEF con incremento di euro 1.000,0 per ogni figlio a carico;

2.il limite per l'esenzione parziale è elevato a euro 34.000,00 di imponibile IRPEF incrementato di euro 1.000,0 per ciascun figlio a carico;

3.il limite per l'esenzione parziale per i soggetti ultrasessantacinquenni è elevato a euro 39.000,00 di imponibile IRPEF incrementato di euro 1.000,0 per ciascun figlio a carico;

4.rimangono invariate le condizioni stabilite dalla Delibera di Giunta regionale n. 1198/05, per usufruire dell'esenzione totale, indipendentemente dal reddito.

E' necessario precisare che la valutazione della situazione economica rilevante ai fini della esenzio-

ne parziale o totale dovrà essere effettuata con riferimento esclusivamente al nucleo familiare, composto dal richiedente l'esenzione stessa, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e non prendendo in considerazione la composizione della famiglia anagrafica, riportata sullo stato di famiglia, nel cui ambito possono individuarsi più nuclei familiari.

I cittadini che ritengono di aver diritto all'esenzione dovranno presentare dal 01 ottobre 2008 alle AA.SS.LL. l'allegato modello "A", in duplice copia, attestante i requisiti.

Per consentire alle AASS.LL. la verifica della documentazione presentata dai cittadini a sostegno della richiesta di esenzione per reddito, dovrà essere rilasciata al richiedente, al momento della presentazione, una copia del modello "A" timbrata e vidimata dall'operatore. Tale copia avrà valore provvisorio ai fini dell'esenzione sino alla consegna del modello definitivo che sarà consegnato ai cittadini aventi diritto entro e non oltre il 31.12.2008.

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla l.r. n. 28/01 e 17/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

IL DIRIGENTE F.F. UFFICIO 3
Dr. Pietro Leoci

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dall'art. 4 comma 4, lett. "a) e d)" della Legge regionale n.7/1997.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta degli Assessori proponenti;
- Viste le dichiarazioni poste in calce al presen-

te provvedimento dal funzionario istruttore, dalla Dirigente dell'Ufficio e dalla Dirigente del Settore;

- A voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

- di stabilire i limiti di reddito al di sotto dei quali compete l'esenzione totale o parziale:

1.il limite per l'esenzione totale è elevato a euro 29.000,00 di imponibile IRPEF, con incremento di euro 1.000,0 per ogni figlio a carico;

2.il limite per l'esenzione parziale è elevato a euro 34.000,00 di imponibile IRPEF, incrementato di euro 1.000,0 per ciascun figlio a carico;

3.il limite per l'esenzione parziale per i soggetti ultrasessantacinquenni è elevato a euro 39.000,00 di imponibile IRPEF, incrementato di euro 1.000,0 per ciascun figlio a carico;

- rimangono invariate le condizioni stabilite dalla Delibera di Giunta regionale n. 1198/05, per usufruire dell'esenzione totale, indipendentemente dal reddito.

- di stabilire che la valutazione della situazione economica rilevante ai fini della esenzione parziale o totale dovrà essere effettuata con riferimento esclusivamente al nucleo familiare, composto dal richiedente l'esenzione stessa, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e non prendendo in

considerazione la composizione della famiglia anagrafica, riportata sullo stato di famiglia, nel cui ambito possono individuarsi più nuclei familiari.

- di consentire alle AASS.LL., al fine di verificare la documentazione presentata dai cittadini a sostegno della richiesta di esenzione per reddito, di poter rilasciare al richiedente, al momento della presentazione, una copia del modello "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, timbrata e vidimata dall'operatore, con valore provvisorio ai fini dell'esenzione sino alla consegna del modello definitivo che sarà consegnato ai cittadini aventi diritto entro e non oltre il 31.12.2008.
- di stabilire che il primo gennaio 2009 entrerà a tutti gli effetti in vigore la presente disposizione e di conseguenza non saranno considerati esenti per reddito coloro i quali non avranno ricevuto il modello definitivo dalla ASL di appartenenza.
- di stabilire che le AA.SS.LL., ultimate le operazioni di consegna dei modelli definitivi di esenzione ai cittadini, provvedano a verificare, a campione, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio consegnate.
- Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, esecutiva, sul BURP ai sensi dell'art.42 della L.R. n. 28/2001.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola



Regione Puglia
 Servizio Sanitario Regionale

ASL

Reservato ASL	Num. progressivo richiesta	giorno	mese	anno
---------------	----------------------------	--------	------	------

Esito	Firma
Non Esente	
Totale Nucleo	
Parziale Nucleo	
Totale Assistito	
Parziale Assistito	

AUTOCERTIFICAZIONE valida come ATTESTAZIONE TEMPORANEA fino al 31.12.2008 (scrivere in stampatello)

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI CHE DANNO DIRITTO SOGGETTIVO AD ESENZIONE DALLA COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA FARMACEUTICA, redatta ai fini del rilascio della relativa attestazione da parte della ASL, con riferimento alle vigenti disposizioni normative, amministrative e regolamentari della Regione Puglia disciplinanti la materia, con esplicito consenso all'utilizzo dei dati personali, compresi quelli sensibili, per le finalità amministrative e di controllo previste dalle norme di legge e dalle regolamentazioni regionali, di cui in particolare alla Deliberazione della Giunta Regionale _____, n. _____, pubblicata sul BURP n. _____ del _____, con decorrenza dal 1° Ottobre 2008, che prevedono accertamenti da parte delle strutture del SSR da compiersi anche con la collaborazione dell'Agenzia delle Entrate del Ministero dell'Economia e delle Finanze,

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
 C.F. _____, residente a _____ Prov. _____, Via _____

giusta allegata fotocopia di proprio documento di identità, di seguito indicato come "Dichiarante", consapevole delle responsabilità civili, fiscali e penali derivanti da dichiarazioni false e mendaci relative alla propria posizione soggettiva ed a quella dei componenti il nucleo familiare, nonché da impropria richiesta di specialità medicinale effettuata al medico curante a nome proprio o di propri familiari CHE NON sono esenti dalla compartecipazione alle spese farmaceutiche, afferma esplicitamente che sono veritiere tutte le dichiarazioni effettuate di seguito e che il richiedente la esenzione (o il beneficiario) appartiene alla seguente categoria:

ESENZIONE TOTALE

- (A) Grande invalido del lavoro (dall'80 al 100%);
- (B) Invalido per servizio (dalla I alla V categoria);
- (C) Invalido civile al 100% e titolare di pensione di inabilità assoluta e permanente;
- (D) Invalido di guerra titolare di pensione vitalizia;
- (E) Titolare di sola pensione sociale (oltre ad eventuale casa di abitazione);
- (F) Componente di nucleo familiare con reddito imponibile IRPEF annuo di tutti i soggetti fino a € 29.000, elevabile di € 1.000 per ogni figlio a carico;

ESENZIONE PARZIALE

- (I) Componente di nucleo familiare con reddito imp. IRPEF annuo di tutti i soggetti fino a € 34.000, elevabile di € 1.000 per ogni figlio a carico;
- (L) Soggetto di età superiore a 65 anni, componente di nucleo familiare con reddito imp. IRPEF annuo di tutti i soggetti fino a € 39.000, elevabile di € 1.000 per ogni figlio a carico.

ATTENZIONE: trascrivere la lettera e la dicitura dell'esenzione

Attenzione: per "reddito del nucleo familiare" si intende il reddito imponibile IRPEF annuo composto dal richiedente stesso, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF. Per famigliari a carico si intendono i famigliari non fiscalmente indipendenti, per i quali il dichiarante gode di detrazioni fiscali, in quanto titolari di reddito annuo inferiore a € 2.840,51, ai sensi dei D.L. n. 109 e n. 124 del 1998. A seconda del modulo utilizzato per la dichiarazione dei redditi, detti importi potranno essere ricavati dal Modello CUD/2008, Modello Unico/2008 e Modello 730/2008. Per maggiori informazioni si faccia riferimento alle istruzioni per la compilazione dei modelli CUD, Unico e 730 consultabili sul sito www.finanze.it del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sezione "Modulistica". Si precisa che l'indennità di accompagnamento, la pensione di guerra e la rendita INAIL non rientrano nell'imponibile IRPEF. Per i soggetti che, in ragione delle vigenti norme fiscali, per emolumenti da lavoro dipendente ed assimilati corrisposti da più datori di lavoro, non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi, i relativi importi, al lordo delle ritenute, concorrono alla determinazione del reddito dell'intero nucleo familiare.

Il sottoscritto si impegna a comunicare alla ASL entro 30 giorni qualsiasi variazione del reddito e della composizione del nucleo familiare di cui alla presente dichiarazione che dia luogo alla decadenza del requisito di reddito, in ragione del quale richiede di poter fruire della esenzione alla compartecipazione alla spesa farmaceutica, obbligandosi a risarcire alla ASL l'eventuale danno economico.

(1) La presente dichiarazione è rilasciata dal sottoscrittore, nella sua qualità di _____, nell'interesse del minore/incapace _____, nato a _____ il _____
 C.F. _____, residente a _____ Prov. _____
 Via _____, effettivo beneficiario.

(*) Quadro da compiersi esclusivamente da parte del genitore o altro soggetto esercente la patria potestà, per gli assistiti di età inferiore ai 18 anni e, per gli incapaci, dal tutore giudiziario.

Dichiara altresì che il proprio nucleo familiare (costituito, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo N. 124/1998, dal dichiarante, dai familiari conviventi e da quelli considerati a carico ai fini IRPEF) è così composto, compreso lo stesso dichiarante:

Cognome e Nome	Codice Fiscale	Relazione Parentela
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		

Ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 20.12.2000 n. 445, il sottoscritto dichiara che quanto riportato nella presente dichiarazione corrisponde al vero.

Data _____

Il Dichiarante, letto, confermato e sottoscritto _____

